



COMUNE DI MANERBIO
(Provincia di Brescia)

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SOSTA NOMADI

Approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 22.02.2006

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CAMPO SOSTA NOMADI

ART. 1 – DESTINATARI

1. Il Comune di Manerbio regola e gestisce, in via Lombardia, un campo costituito da sei piazzole e attrezzato per la sosta di comunità di nomadi, la cui massima ricettività è fissata in n°25 persone. Al di fuori di detta area è vietata la sosta.
2. Tale contingente potrà essere superato solo in via eccezionale: tale deroga dovrà essere motivata per non pregiudicare l'integrità di un nucleo familiare, salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie esistenti.
3. Saranno ospitati nel campo istituito dall'Amministrazione Comunale gli attuali residenti e chi stabilito nel precedente paragrafo.

ART.2 – ORGANIZZAZIONE E CRITERI GENERALI

1. La responsabilità del campo è affidata dal Sindaco ad un funzionario, che collabora con un responsabile interno, nominato dagli stessi nomadi.
2. Il funzionario responsabile potrà avvalersi della collaborazione gratuita di volontari singoli o associati, purchè autorizzati, anche tramite convenzioni allo scopo di promuovere iniziative mirate alla integrazione dei nomadi alla salvaguardia delle diverse culture.
3. Nell'ambito delle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale e del presente regolamento, il funzionario responsabile del campo adotta le decisioni operative generali elaborate con la collaborazione di tutti gli uffici coinvolti a vario titolo nel settore.

Cura ogni aspetto della gestione del campo di sosta attraverso i rapporti con gli utenti, le strutture ed i servizi del territorio.

È responsabile dell'osservanza della ricettività, tiene lo schedario aggiornato delle presenze, rilascia le autorizzazioni alla sosta, segnala alla Polizia Locale le violazioni al presente regolamento, richiedendone l'intervento necessario alla vivibilità e al miglioramento del campo, promuove, organizza e coordina iniziative tese all'inserimento sociale e lavorativo degli occupanti il campo di sosta.

ART.3 – SICUREZZA SOCIALE

1. Il corpo di Polizia Locale interviene a norma di legge ogni qualvolta venga meno il rispetto del presente regolamento con le relative sanzioni.

Cura i rapporti con le autorità di Pubblica Sicurezza ogni qualvolta ciò sia richiesto. In particolare, a norma del T.U.L.P.S. provvede ai necessari accertamenti su tutte le persone alloggiate nel campo, dandone comunicazione agli organi competenti.

Esegue i controlli sui veicoli in sosta nel campo.

2. Il funzionario responsabile, ogni anno, trasmette una relazione al Consiglio Comunale sull'andamento della gestione del campo nomadi.

ART.4 – AREA SOCIALE

1. Il Servizio Sociale comunale ha il compito di seguire le problematiche socio-assistenziali presenti fra i nomadi alloggiati nel campo. È suo compito vigilare sull'inserimento scolastico e sulla frequenza dei minori, segnalando al responsabile del campo ed alle autorità competenti le situazioni di inosservanza.

ART.5 – NOMINA DEL RESPONSABILE INTERNO

1. Il responsabile interno del campo viene nominato annualmente dai residenti del campo medesimo. Il responsabile interno si adopera per un uso corretto del campo e per il rispetto delle norme di sicurezza, igiene, pulizia e civile convivenza, comprese le segnalazioni relativamente alle variazioni anagrafiche.
Deve altresì segnalare tempestivamente al funzionario responsabile eventuali guasti o problemi tecnici agli impianti.

ART.6 – AUTORIZZAZIONI

1. Il funzionario responsabile, su richiesta degli interessati, autorizza la sosta nei limiti della ricettività del campo attrezzato ed in relazione a quanto stabilito all'ART.1 del presente regolamento.
2. L'autorizzazione temporanea alla sosta non verrà rilasciata fintanto che non siano stati effettuati tutti i pagamenti dovuti come anticipo per l'occupazione di suolo pubblico per i giorni previsti.
3. La destinazione ed assegnazione delle piazzole è regolata dal funzionario comunale o da un suo delegato.
4. L'ufficio comunale competente dovrà inoltre:
 - a. accogliere le domande di ammissione al campo e custodirne copia;
 - b. custodire altresì copia dei documenti dei membri delle famiglie che vivono nel campo;
 - c. consegnare all'assegnatario copia del regolamento ed informarlo di ogni altra disposizione dell'amministrazione comunale in materia; affiggere copia del regolamento nel campo.

ART.7 – DOCUMENTAZIONE

1. I residenti al campo e coloro i quali ne chiedano l'ammissione, anche temporanea, dovranno essere in possesso dei seguenti documenti:
 - a. documento d'identità personale (per i cittadini stranieri il passaporto o documento equipollente) di tutti i componenti il nucleo familiare maggiorenni;
 - b. certificato di nascita originale e certificazione con foto (in lingua italiana, inglese o francese) dei componenti il nucleo familiare minorenni;
 - c. per i cittadini stranieri, permesso di soggiorno valido per tutti i membri del nucleo familiare.
2. Il capo famiglia richiedente la residenza deve, all'atto dell'istanza, dichiarare il numero e le generalità dei familiari.
3. Contestualmente alla richiesta di ammissione, devono essere indicati i numeri di targa degli automezzi in possesso.
4. Tutti i mezzi di trasporto di cui è richiesta la sosta, compresi i rimorchi, dovranno essere in possesso dei documenti di circolazione previsti dal codice della strada e conformi alle norme dello stesso e, qualora non risultino di proprietà dell'utente, anche da idonea documentazione che comprovi il legittimo possesso.

ART.8 – SOSTA TEMPORANEA

1. Per sosta temporanea si intende qualsiasi permanenza nel campo diversa dalla residenza e per un periodo massimo di 60 giorni annuali.
2. Le autorizzazioni alla sosta temporanea, possono essere rilasciate in relazione alla effettiva disponibilità di posteggi idonei presenti all'interno del campo.
3. Le autorizzazioni alla sosta temporanea possono essere rinnovate per la durata massima indicata nel comma 1.

4. Per la sosta temporanea nel campo è dovuto il canone di occupazione di suolo pubblico secondo quanto previsto dal relativo regolamento disciplinante le occupazioni di spazi ed aree pubbliche temporanee in genere.
5. I soggetti autorizzati alla sosta si fanno carico del rispetto del presente regolamento, nonché del risarcimento dei danni che si verificano nel campo durante la loro permanenza.
6. Per coprire il costo dei consumi delle utenze di cui usufruiscono gli ospiti per il periodo di loro permanenza viene corrisposta al responsabile del campo, a fine anno, una somma pari al 50% degli oneri di occupazione suolo pubblico corrisposti.
7. Il responsabile del campo è tenuto altresì a comunicare al funzionario responsabile , entro 48 ore, la presenza all'interno del campo di persone presenti a vario titolo senza mezzi propri ed accolte nelle roulotte dei residenti.

ART.9 – REGOLE DI COMPORTAMENTO

1. Tutti coloro che sostano o risiedono nel campo sono tenuti ad osservare le seguenti regole di comportamento:
 - a. le roulotte, gli autoveicoli e i moduli abitativi devono essere posizionate correttamente all'interno degli spazi concessi per la sosta, rispettando quelli adibiti ad altri scopi e devono essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Le zone di passaggio, in particolare, devono essere lasciate sgombre da qualsiasi tipo di impedimento che rechi intralcio o pericolo al libero transito di persone o veicoli. È vietato il posizionamento di qualsiasi manufatto o attrezzatura.

La circolazione degli automezzi è consentita solo a passo d'uomo;
 - b. tutti gli impianti tecnologici presenti sul campo sono in regola con le norme vigenti in materia. Ogni nuova realizzazione dovrà essere conforme alla normativa vigente;
 - c. qualsiasi fatto o atto che possa arrecare danno alle persone o alle cose verrà sanzionato come previsto all'ART.10;

- d. la manutenzione ordinaria è a totale carico delle persone residenti nel campo. L'area dovrà essere mantenuta sgombra da cose o animali che possano arrecare pregiudizio agli occupanti del campo. In particolare dovrà essere garantito il rispetto delle norme igienico sanitarie ed ambientali vigenti;
- e. divieto di accensione fuochi a tutela della pubblica incolumità e delle cose di appartenenza di chi sosta nel campo.

ART.10 – SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva dell'area da parte di soggetti non autorizzati verranno applicate le sanzioni previste dal vigente regolamento riguardante l'occupazione di suolo pubblico ivi compresa la rimozione dei veicoli e degli oggetti presenti nel campo. L'addebito delle relative spese è a totale carico del responsabile del campo e di chi occupa l'area abusivamente.
2. L'occupazione abusiva verrà rilevata dal funzionario comunale che curerà l'esecuzione forzata della rimozione e notificherà al responsabile del campo l'importo dovuto. Lo stesso diverrà obbligato nei confronti dell'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso in cui vengano riscontrate dal funzionario comunale danni ai beni mobili e/o immobili presenti sul campo lo stesso potrà ripristinarle con successivo addebito a totale carico del responsabile del campo.
4. Nel caso in cui non venga garantita la manutenzione ordinaria (es.: taglio dell'erba, pulizia degli spazi comuni, ...), il funzionario comunale, così come nei precedenti casi, provvederà con addebito totale delle spese a carico del responsabile del campo.
5. Il funzionario comunale comunicherà all'autorità competente le infrazioni riscontrate affinché la stessa possa adottare i provvedimenti di competenza.

6. Le somme percepite dall'Amministrazione a titolo di rimborso giornaliero di cui al precedente ART.8 e per le sanzioni economiche di cui al presente articolo, saranno destinate alla gestione e manutenzione del campo.

ART.11 – NORME GENERALI

1. Per quanto non esplicitamente evidenziato nel presente regolamento si rinvia alla normativa internazionale, statale e regionale vigente, nonché allo statuto ed ai regolamenti comunali ed agli atti amministrativi sulla materia adottati dal Comune di Manerbio.